

Oggetto: Recupero di una tomba di famiglia perpetua

Problema:

Sono titolare di una tomba di famiglia costruita dalla mia famiglia circa un secolo fa nel comune di Casalborgone (To). Recentemente vi ho fatto collocare dei resti provenienti da altre sepolture di famigliari.

La tomba è dotata di un lucernario chiuso da un cancelletto in ferro.

Recentemente il comune ha fatto costruire una pavimentazione nel vialetto antistante, con la conseguenza che, a causa della sopraelevazione del terreno, il lucernario della tomba si è ristretto e il cancelletto si è staccato dagli infissi. Ma ci sono anche altri problemi: da quando io ho memoria storica, all'interno della tomba c'è una grossa infiltrazione di acqua, non so se piovana, sorgiva o entrambe; tanto che gettando nella tomba un piccolo sasso si sente il tonfo nell'acqua. Inoltre, in un recente sopralluogo ho scattato con mio figlio alcune fotografie (noi due siamo gli unici eredi diretti superstiti della famiglia originale); una di queste foto, scattata dal lucernario, evidenzia all'interno della tomba la presenza di alcune masserizie presumibilmente usate per le tumulazioni, di un vaso di fiori, e persino di un sacchetto di plastica.

Ora io devo scrivere al Comune per fare presente la situazione, ritenendo necessaria una bonifica della tomba e il ripristino di un adeguato lucernario e del relativo cancelletto; apertura che è indispensabile per successive tumulazioni (essendo ancora disponibili spazi vuoti), in quanto la pietra che copre la tomba pesa molti quintali e non mi risulta sia mai stata sollevata per esumazioni o tumulazioni.

Vi chiedo cortesemente che tipo di intervento devo chiedere al Comune e a quali normative devo fare riferimento.

Marco Melato

Risposta:

1) Dotazione impiantistica

~~Partiamo dal presupposto che il Comune abbia attivato una convenzione con una struttura sanitaria in modo da svolgere l'attività istituzionale di deposito di osservazione e obitorio (art. 12 e 13 D.P.R. 285/90) presso una struttura sanitaria ai sensi dell'art. 13 dello stesso D.P.R.:~~

~~Rimane nell'ambito del cimitero la sola funzione di camera mortuaria.~~

~~In questo locale vengono depositati temporaneamente feretri o contenitori di resti in attesa di sistemazione nel cimitero o di avviamento a cremazione.~~

~~Nello stesso locale o adiacenze generalmente vengono svolte operazioni cimiteriali su casse, resti mortali o ossei.~~

~~Dal punto di vista edilizio il locale deve rispondere ai requisiti dell'art. 65 del D.P.R. 285/90.~~

~~Dal punto di vista impiantistico, per evitare miasmi e rendere il locale più vivibile per gli operatori che eventualmente vi operino, si possono adottare per analogia le~~



~~prescrizioni tecniche per le "camere ardenti" delle strutture sanitarie, contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997 (..... requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie), ovvero il locale deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche termoigrometriche:~~

- ~~- Temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C in presenza di salme (cadaveri, nel nostro caso);~~
- ~~- umidità relativa 60% +/- 5;~~
- ~~- n. ricambi aria/ora esterna 15 v/h.~~

~~E di un impianto di illuminazione di emergenza.~~

~~Nel caso di sosta di feretri, importante la temperatura; nel caso di lavorazioni nel locale, importante la ventilazione.~~

2) Come normare la sosta

~~Il problema della sosta di feretri in attesa di cremazione però è meglio risolverlo all'origine, agendo sul regolamento di polizia mortuaria e sulla convenzione con il crematorio.~~

~~Si possono prevedere disincentivi per il concessionario e/o l'impresa funebre se non porta al crematorio entro 3-4 giorni il feretro (penali), e contemporaneamente convenzionare che oltre tale termine questo sia conservato nei frigoriferi del crematorio in attesa di cremazione.~~

~~In via provvisoria si può anche ricorrere ad una ordinanza del sindaco, accompagnata da una convenzione con il crematorio, senza la quale non si vede come possa funzionare.~~

Approfondimenti:

lunedì 21 settembre 2015

Da: Marco Melato mamelato@libero.it

Telefono: 3284913060

Oggetto: Manutenzione straordinaria

Ora io devo scrivere al Comune per fare presente la situazione, ritenendo necessaria una bonifica della tomba e il ripristino di un adeguato lucernario e del relativo cancelletto; apertura che è indispensabile per successive tumulazioni (essendo ancora disponibili spazi vuoti), in quanto la pietra che copre la tomba pesa molti quintali e non mi risulta sia mai stata sollevata per esumazioni o tumulazioni.

Vi chiedo cortesemente che tipo di intervento devo chiedere al Comune e a quali normative devo fare riferimento?

Grazie.

Risposta:



Si parte dal presupposto che la tomba costruita dalla sua famiglia sia di tipo perenne.

Va verificato il terreno oggetto di concessione

Per quanto riguarda i danni causati alla sua proprietà per la sopaelevazione del terreno, se dimostrabili derivanti da questa operazione, può chiederne il risarcimento al Comune o alla ditta esecutrice dei lavori, in solido, ai sensi del Codice civile; devono essere entrambi assicurati.

Per quanto riguarda la pulizia interna, compete al concessionario.

Per quanto riguarda la infiltrazione, la tomba non risulta più a norma rispetto all'art. 76 del DPR 285/90, e pertanto non vi si possono più collocare altri feretri o resti prima di aver provveduto ad eliminare le infiltrazioni e ad aver impermeabilizzato la tomba. Gli oneri sono a carico del concessionario. Se servono altri interventi di manutenzione straordinaria si veda la risposta completa.

Il sepolcro va mantenuto in condizioni di decoro per non correre il rischio di una procedura di decadenza con restituzione del sepolcro al comune, che sposterebbe i resti nell'ossario/cinerario comune. Oneri a carico del concessionario.

Approfondimenti:

- 1) verificare la concessione cimiteriale posta a fondazione del sepolcro familiare, per accertarsi se si tratta di una concessione perpetua o a tempo determinato (es. novantanove anni?)
 - a) se perpetua, illustreremo il da farsi,
 - b) se a tempo determinato occorre accertarsi quanto tempo ancora rimane alla scadenza o se fosse già necessario richiedere una proroga, nel caso questa fosse prevista; se rimanessero ulteriori 30 anni circa o se fosse possibile ottenere una proroga (almeno di anni 30 o 50) si segua quanto illustrato, nel prosieguo della presente risposta.

- 2) se la tomba, come costruzione, risale a oltre 30/50 anni fa, per operare la tumulazione di nuovi cadaveri è necessario provvedere alla sua verifica alla corrispondenza ai dettami tecnici previsti per le tumulazioni dall'odierno DPR 285/1990, primo tra tutti all'art. 76; nel caso in cui si volesse utilizzare il fabbricato cimiteriale per la collocazione di resti ossei e/o urne cinerarie, indubbiamente non abbiamo le condizioni richieste dall'art. 76 citato ma non è possibile operare sepolture in presenza di acqua sia piovana che di falda, quindi occorre eseguire comunque opere di manutenzione per garantire da un lato la utilizzabilità del sepolcro (oltre che la sua fruizione alle visite) e dall'altro lato occorre garantire la buona conservazione del sepolcro stesso ai fini del pubblico decoro e della pubblica incolumità comunque ai sensi dell'art. 63 del citato DPR (N.B. il Regolamento lo trova nel settore "Normativa" del presente sito, direttamente consultabile, scaricabile, stampabile, secondo necessità).



- 3) Le opere di manutenzione straordinaria od ordinaria potranno essere svolte come previsto dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dai regolamenti regionali vigenti in materia edilizia e comunque oggi tramite S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con eventuale pratica sismica se fosse necessario intervenire sulle parti strutturali del manufatto ovvero anche se fosse necessario intervenire solamente sulle solette dei loculi esistenti occupati ed esistenti da utilizzare; nel caso di tale ultimo tipo di intervento si pone problema sull'intervento nel loculo (o loculi) occupati; se fossero loculi occupati da defunti sepolti (per ciascuno) da almeno 20 anni, è possibile richiedere la estumulazione straordinaria, dalla quale si potrà quasi sicuramente riscontrare che il cadavere sepolto non è mineralizzato ma la legge (DPR 254/2003) definisce tale "resto" resto mortale, il quale potrà essere ad esempio destinato alla cremazione; se si dovesse intervenire anche in una sepoltura recente di cadavere, dovrà essere chiesta una operazione di movimentazione di feretro che potrà determinare di effettuare un "rifasciamento" (nel Ns. caso probabilmente preventivo) della cassa con altra cassa in zinco, al fine di collocarla temporaneamente in un loculo che si chiederà di "affittare" al Comune o allo stesso Comune (se dotato) si chiederà un ricovero temporaneo in Camera mortuaria in apposito vano frigorifero o in ultima ipotesi si chiederà al Comune di autorizzare una sepoltura temporanea in un loculo disponibile presso una tomba di famiglia o loculo di altri familiari che fossero a ciò concordi.
- 4) Il controllo della concessione come inizialmente indicato è funzionale anche per verificare la quantità di terreno che la stessa aveva previsto in concessione; non è detto che quanto si ipotizzerà possa essere il suo caso ma potrebbe anche verificarsi che, ad esempio, la botola di inserimento delle casse e delle urne all'interno della tomba, in realtà all'epoca della concessione, fosse autorizzata di volta in volta avvenire dalla parte del vialetto cimiteriale distributivo, demolendo e ricostruendo ogni volta il diaframma murario di accesso al vano; è un caso abbastanza consolidatosi circa un secolo fa; oggi tale condizione non è più possibile in quanto l'ispezione deve appartenere al manufatto, quindi tale vano di introduzione deve essere della tomba, quindi se risultasse una minore superficie concessa rispetto quella necessaria oggi, cioè compresa la botola e camera di accesso, occorre richiedere al Comune una concessione cimiteriale di annessione dell'area necessaria per tale botola, adeguata alla movimentazione delle casse, ovviamente sarà un'area con concessione massimo di durata 99 anni.
- 5) Infine si evidenzia che nel caso in cui le spese di manutenzione fossero tali da risultare inadeguate ovvero eccessive, si può ricorrere alla retrocessione della tomba al Comune, richiedendo o prima verificando, quale soluzione alternativa di altra concessione cimiteriale fosse possibile richiedere per accogliere i resti (ossei o ceneri delle salme) che sono oggi presenti in tale tomba, anche nell'ipotesi di una tomba di famiglia nuova o di un gruppo loculi cinerari o loculo abbinati, secondo le disponibilità esistenti oggi.



La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.

Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App".